

Mandato per l'espletamento di operazioni doganali di importazione

La Società
con sede in
Via
P. IVA.....
in persona del legale rappresentante, Sig.
(di seguito "Mandante"),

conferisce con la presente mandato

alla Società Saimare Spa
con sede in Genova,
Via Scarsellini n. 155,
P. IVA 00279760102
(di seguito "Mandatario"),

ad operare in dogana in nostra rappresentanza sia diretta che indiretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 Reg. (UE) n. 952/2013, secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nell'esclusivo interesse del Mandante e tenuto conto della natura particolare dell'operazione da svolgere, anche avvalendosi per la cura e il disbrigo delle relative operazioni, formalità e adempimenti dell'opera dei Doganalisti:

- **Sig.** Sergio Landolfi
- **Sig.** Luca Ricciardi
- **Sig.** Carlo Tigoli
- **Sig.ra** Paola Bottigliero

regolarmente iscritti all'Albo e accreditati presso l'Autorità Doganale o di eventuali sostituti con pari requisiti di professionalità.

Art. 1

(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)

Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di importazione, nonché quelle necessarie per l'introduzione delle merci in Deposito Iva, ove richiesto, e le eventuali operazioni connesse o accessorie che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti, su merci destinate al Mandante.

Il Mandante attribuisce al Mandatario sin da ora il potere di rappresentarlo dinanzi alle Autorità Doganali, Sanitarie, Marittime e alle altre che risultassero necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, incaricandolo altresì di effettuare gli adempimenti relativi alle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute.

Il presente accordo comprende, inoltre, la presentazione di richieste e lo svolgimento di ogni adempimento necessario alla rettifica, alla revisione dell'accertamento e al rimborso/sgravio dei dazi per i quali il Mandatario e/o i suoi sostituti si intendono quindi pienamente legittimati.

Art. 2

(Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

Nell'esecuzione delle relative attività, il Mandatario e/o i suoi sostituti si atterranno alle istruzioni del Mandante, adoperando la dovuta diligenza nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e deontologiche. Gli stessi si impegnano a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell'incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso. Il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali nell'esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli, ex. art. 1717, commi 2 e 3, c.c. A tal fine, una copia originale del presente contratto sarà consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali sia in rappresentanza diretta che indiretta.

Art. 3

(Obblighi del Mandante)

Il Mandante si impegna sotto sua responsabilità a fornire tempestivamente di volta in volta al Mandatario tutti i dati ed i documenti necessari all'adempimento del mandato, in particolare quelli inerenti la qualità merceologica, la classificazione doganale, la quantità, l'origine doganale (preferenziale o non preferenziale) ed il valore in dogana delle merci da riportare nei documenti di importazione.

Il Mandante assicura la veridicità e la capienza dell'eventuale dichiarazione di intenti ai fini della liquidazione corretta dell'Iva all'importazione.

Il Mandante si dichiara pienamente consapevole che l'inesatta, incompleta od inveritiera fornitura di tali dati e documenti potrà comportare la sospensione dell'operazione di importazione, il blocco e/o il sequestro e/o la confisca delle merci, nonché l'irrogazione da parte dell'autorità giudiziaria o doganale delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme applicabili.

Il Mandante dichiara che le merci oggetto del presente Mandato non appartengono, salva espressa indicazione contraria fornita per iscritto caso per caso, alle categorie dei prodotti di seguito menzionate

1. **Prodotti derivati dalla foca.** I prodotti non derivano dalla foca in conformità del Regolamento (UE) n. 2015/1850, di applicazione del Regolamento (CE) 1007/2009.
2. **Prodotti chimici.** I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche e successive modifiche ed integrazioni.
3. **Prodotti che riducono lo strato di ozono.** I prodotti non rientrano fra quelli citati nel Reg. CE n.1005/2009 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modifiche ed integrazioni.
4. **Prodotti e tecnologie militari .** I prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. (UE) n. 267/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
5. **Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington .** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche ed integrazioni.
6. **Tortura e repressione.** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al reg. CE n.1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e successive modifiche ed integrazioni.
7. **Rifiuti.** I prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell'elenco di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 (TU Ambiente) e successive modifiche e integrazioni.
8. **Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto.** I prodotti non contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007.
9. **Materiali di armamento.** I prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90.

10. **Gas fluorati ad effetto serra.** I prodotti non rientrano tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui al Reg. (UE) n. 517/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
11. **Prodotti siderurgici.** I prodotti non rientrano tra quelli interessati dalle misure restrittive di cui al Reg. (UE) n. 833/20014.

Il Mandante, al fine della determinazione del valore in dogana, il dichiara quanto segue:

- le informazioni relative agli elementi costitutivi del valore in dogana della merce ed i valori indicati sulle fatture di importazione corrispondono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci;
- non esistono restrizioni sulla cessione o sull'utilizzazione delle merci importate dal Mandante;
- non esistono legami fra il Mandante e le società venditrici ai sensi dell'art.127 del Reg.(UE) n. 2015/2447;
- nessuno degli elementi previsti dall'art. 71 del Codice Doganale dell'Unione, tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni di cui trattasi ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura;

Il Mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal D.L. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 2015/2447.

Il Mandante dichiara che le merci importate e i loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché in violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale e degli articoli 517 e seguenti del C.P.

Il Mandante solleva e tiene indenni il Mandatario ed i suoi sostituti o sub-Mandatari espressamente nominati in virtù del presente contratto, da ogni responsabilità per danni e spese od oneri, incluso costi per spese processuali e legali, connessa all'espletamento del presente Mandato e venutasi a determinare per cause ad esso Mandante esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti od informazioni inesatte, incomplete o non veritiere o tardive.

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Mandante dà atto di essere conoscenza che il Mandatario ha adottato un Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al Decreto Legislativo 231/2001, diretto a prevenire il rischio di commissione di reati che possano comportare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi. Il mandante si impegna espressamente a non porre in essere o concorrere o collaborare alla realizzazione di comportamenti che integrano o possono essere strumentali a realizzare illeciti tra quelli previsti dal citato Decreto. A questo fine, il Mandante si impegna a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza del Mandatario, all'indirizzo di posta elettronica odv@saimare.com ogni atto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico oggetto del presente Mandato e che possa integrare un reato ai sensi del Decreto stesso.

Art. 4

(Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)

Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai suoi sostituti e/o sub Mandatari ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del Mandato.

Resta escluso il potere di presentare controversie /o ricorsi giurisdizionali, salvo espresso consenso del Mandante.

Art. 5
(Revoca del mandato)

Il presente mandato è valido sino a revoca dello stesso da parte del Mandante, da esprimersi a mezzo pec all'indirizzo saimare@pec.it .

Luogo
Data

Il Mandante

Il Mandatario

Timbro e Firma

Timbro e Firma

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5

Il Mandante

Il Mandatario

Timbro e Firma

Timbro e Firma